



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 41 ANNO 2020

SEDUTA DEL 30/09/2020 ORE 21:00

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA ORDINARIA

L'anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
ARGELLATI GIANLUCA	x		RIVI LUIGI	x	
SERENA LUCIA	x		FIORANI DAVIDE	x	
PAGANELLI MARCO	x		MILZA SILVIA	x	
BERNARDI MICHELE	x		BOLZONI ELISA	x	
BORLENGHI GIULIO	x		GHETTI BEATRICE	x	
MATTEASSI LUCA		x	BERNAZZANI GIOVANNI	x	
MALVICINI MICHELE	x				

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Elena Mezzadri che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Gianluca Argellati assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Partecipa l'Assessore esterno Rigamondi Ernestina.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Esponde l'Assessore esterno Rigamondi Ernestina

Consigliere Milza: ricorda che le aliquote IMU sono fissate nelle percentuali stabilite dalla precedente Amministrazione nel 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160):

dispone l'abolizione a decorrere dall'anno 2020 dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), nonché l'unificazione IMU-TASI in un'unica imposta locale,

introduce all'art. 1, commi 738 – 782 una nuova disciplina in materia di imposta municipale propria (IMU);

ATTESO che:

le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

l'art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

l'art. 107.2, del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito nella legge n. 27/2020 e successivamente modificato, ha differito per l'anno 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge n. 160/2019 dispone:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27/04/2016, con la quale sono state approvate per l'anno 2016 le seguenti aliquote IMU-TASI, invariate a tutto il 2019;

IMU (Imposta Municipale Unica)

- **0,76 per cento** aliquota di base;
- **0,90 per cento** aliquota per abitazioni non principali e relative pertinenze, indipendentemente dal numero e dalla categoria catastale;
- **0,40 per cento** aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, in quanto non oggetto di esenzione IMU;
- **200,00 euro** detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ex art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 s.m.;

TASI (Tributo servizi indivisibili)

- **0,125 per cento** aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, in quanto non oggetto di esenzione TASI;
- **0,125 per cento** per gli altri fabbricati;
- **0,125 per cento** fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **0,10 per cento** fabbricati rurali strumentali;
- **Zero per cento** per le aree edificabili;

VISTO:

il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la Delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di

redigere la Delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della Delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del Decreto di cui al citato comma 756;

DATO ATTO che, con l'abrogazione della TASI, per salvaguardare gli equilibri di bilancio questo Ente dovrà approvare per l'anno 2020 le aliquote IMU quale sommatoria delle aliquote già deliberate per IMU e TASI, entro i limiti fissati dai commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

CONSIDERATA la necessità di coprire integralmente gli impegni di spesa e contrattuali già assunti dai rispettivi uffici, di garantire l'erogazione dei servizi e raggiungere l'equilibrio di bilancio;

RITENUTO che, dalle stime operate sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote 2020:

IMU (Imposta Municipale Unica)

- **0,525 per cento** aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, in quanto non oggetto di esenzione IMU;
- **200,00 euro** detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ex art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 s.m.;
- **1,025 per cento** aliquota per abitazioni non principali e relative pertinenze, indipendentemente dal numero e dalla categoria catastale;
- **0,885 per cento** aliquota per fabbricati categoria D con riserva statale prevista dalla lettera f) dell'art. 1 comma 380 L. 228/2012 (escluso D10);
- **0,125 per cento** aliquota per fabbricati "merce" (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati);
- **0,10 per cento** fabbricati rurali strumentali (D10 ed altre categorie catastali con annotazione di ruralità);
- **0,76 per cento** per le aree edificabili;
- **0,76 per cento** terreni agricoli;
- **0,885 per cento** per tutti gli altri immobili diversi dai precedenti;

RICHIAMATA la disciplina riguardante l'imposta municipale propria (IMU), anche riguardo alle relative detrazioni ed agevolazioni, stabilita dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 Legge n. 160/2019 nonché dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con Deliberazione consiliare in data odierna al precedente punto dell'ordine del giorno;

VISTI:

il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 19/12/2019;

il Documento Unico di Programmazione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 19/12/2019;

CONSIDERATO che le aliquote IMU definite con il presente atto sono equivalenti alla somma delle aliquote IMU e TASI previgenti, tenuto conto dei limiti di legge, che le stime di gettito rimangono invariate e che non occorre pertanto apportare modifiche al bilancio di previsione comunale già approvato;

DATO ATTO che:

a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la Delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

la Legge 17 luglio 2020 n. 77 (Legge di conversione), introducendo il comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020: *“Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”*;

VISTI:

- il D.Lgs.vo 18/09/2000, n. 267 e s.m.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle Entrate;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), della L. n. 213/2012:

- del funzionario Responsabile del Servizio Tributi e Catasto per quanto attiene la regolarità tecnica;
- del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

Con voti espressi in forma palese, riportante il seguente esito:

Presenti: n. 12

Assenti: n.1 (Matteassi)

Votanti: n. 12

Favorevoli: n.12

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI APPROVARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

IMU (Imposta Municipale Unica)

- **0,525 per cento** aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, in quanto non oggetto di esenzione IMU;
- **200,00 euro** detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ex art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 s.m.;
- **1,025 per cento** aliquota per abitazioni non principali e relative pertinenze, indipendentemente dal numero e dalla categoria catastale;
- **0,885 per cento** aliquota per fabbricati categoria D con riserva statale prevista dalla lettera f) dell'art. 1 comma 380 L. 228/2012 (escluso D10);
- **0,125 per cento** aliquota per fabbricati "merce" (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati);
- **0,10 per cento** fabbricati rurali strumentali (D10 ed altre categorie catastali con annotazione di ruralità);
- **0,76 per cento** per le aree edificabili;
- **0,76 per cento** terreni agricoli;
- **0,885 per cento** per tutti gli altri immobili diversi dai precedenti;

3) **DI PRECISARE** che, ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), anche riguardo alle relative detrazioni e agevolazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, art. 1, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., nonché le disposizioni contenute nel Regolamento

comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con Deliberazione consiliare in data odierna al precedente punto dell'ordine del giorno;

4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

5) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico entro i termini di legge.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante la necessità espletare tutte le formalità entro il termine previsto dalla normativa di riferimento,

VISTO l'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000;

ESPERITA separata votazione palese con il seguente esito:

Presenti: n. 12

Assenti: n.1 (Matteassi)

Votanti: n. 12

Favorevoli: n. 12

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Presidente del Consiglio
Gianluca Argellati

Il Segretario Generale
Dott.ssa Elena Mezzadri



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 26/09/2020

Il Responsabile del
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO
Maria Rossi / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

li, 28/09/2020

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Gabriele Savi / INFOCERT SPA



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 41

DEL 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è pubblicata nell'Albo On Line di questo ENTE per 15 giorni consecutivi dal 12/10/2020 al 27/10/2020
- E' eseguibile dal 30/09/2020 perchè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 comma 4° del T.U.- D.Lgs 18 agosto 2000 numero 267);

li, 12/10/2020

**Responsabile Settore Affari Generali
Stefano Favari / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente